

ALLEGATO D

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15, L. 241/90 TRA REGIONE LOMBARDIA E AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL'INSUBRIA (ATS) PER

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLO STATO DELLE ACQUE DEL LAGO AI FINI DELLA BALNEAZIONE, PREVISTE ALL'INTERNO DELL'AQST "SALVAGUARDIA E RISANAMENTO DEL LAGO DI VARESE".

il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII legislatura, approvato con D.C.R. n. 42 del 20/06/2023 e, in particolare, l'Obiettivo Strategico 5.3.4 "Migliorare e tutelare la qualità delle acque e ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche;

Con DGR n. 1095 del 19.12.2018 "Promozione dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale "Risanamento del lago di Varese" (di seguito AQST lago di Varese), si è dato avvio formale alla promozione dell'AQST con l'istituzione del Comitato di Coordinamento e della Segreteria tecnica;

La DGR 1495 del 08.04.2019 "Approvazione dello schema di accordo quadro di sviluppo territoriale AQST "Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese";

La DGR 3103 del 05.05.2020 "Approvazione dell'aggiornamento del programma d'azione dell'AQST "Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese" e dell'integrazione dell'accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15, l.241/90, tra Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima e provincia di Varese per attività connesse alla riattivazione dell'impianto di prelievo ipolimnico";

la DGR 5313 del 4.10.2021 che ha approvato lo schema di atto integrativo all'AQST "Salvaguardia e risanamento del lago di Varese" riportante le modifiche al testo dell'AQST e aggiornamento dell'allegato 2 "Programma d'azione", in accordo con le previsioni della L.R. 9/19 e del suo regolamento attuativo, sulla base di quanto previsto dalla L.R. 7/2021;

la DGR 1703 del 28.12.2023 "Approvazione dell'Atto Integrativo dell'AQST "Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese" - modifiche al testo dell'AQST e aggiornamento dell'allegato "Programma d'Azione per il triennio 2024-2026"";

A seguito di proposta da parte della Segreteria Tecnica, il Comitato di Coordinamento, ha validato lo schema di AQST ed il relativo Programma d'Azione, che sono stati approvati:

- da Regione Lombardia con DGR n. 1703 del 28.12.2023 "Approvazione dell'Atto Integrativo dell'AQST "Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese" - modifiche al testo dell'AQST e aggiornamento dell'allegato "Programma d'Azione per il triennio 2024-2026"";
- Dall'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (ATS), con Decreto n.131 del 23/11/2023, del Direttore Generale Dott. Lucas Maria Gutierrez;

L'art. 9 bis "Sostegno agli strumenti di programmazione negoziata" della l.r. 19/2019 prevede:

- al comma 1 che "la Regione può contribuire al sostegno di studi propedeutici allo sviluppo e all'attuazione degli strumenti di programmazione negoziata";
- al comma 2 che "Per l'attuazione di strumenti di programmazione negoziata da essa sottoscritti, la Regione può contribuire al sostegno degli interventi previsti".

Inoltre, l'art. 12 "Strumenti attuativi" del testo dell'AQST lago di Varese stabilisce che le azioni previste dal Programma d'Azione allegato, e quelle che saranno successivamente definite e concordate con l'aggiornamento del Programma stesso, possono essere realizzate anche mediante l'attivazione di appositi strumenti attuativi, in relazione alla tipologia dell'intervento.

La Macroazione B "Monitoraggio dello stato delle acque del lago e del suo emissario e loro evoluzione" contenuta nel "Programma d'Azione", Allegato 2 all'AQST lago di Varese, prevede una serie di azioni e attività concordate tra i partner, dettagliate rispetto alle attività da implementare, la stima dei costi e i soggetti attuatori dell'attività stessa.

In particolare nell'Azione B.1 "Monitoraggio dello stato delle acque del lago e del suo emissario" per l'attività B.1.4 "Monitoraggio di parametri microbiologici e delle fioriture algali ai fini della balneazione", figura come soggetto coordinatore ARPA Lombardia e ATS Insubria come soggetto attuatore.

Per attuare le attività sopra richiamate, necessarie per il risanamento del lago, Regione Lombardia e ATS Insubria hanno individuato lo strumento dell'Accordo ai sensi dell'art. 15 L. 241/90, al fine di sviluppare attività di interesse comune, perseguendo obiettivi comuni di rilevanza pubblica e sviluppando le medesime attività in collaborazione affinché siano svolte secondo il principio dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Coerentemente con i compiti istituzionali di ciascun ente, Regione Lombardia e ATS Insubria intendono svolgere, ciascuna secondo le proprie competenze, attività complementari e sinergiche che insieme si concretizzino in una funzione di interesse pubblico e che garantiscano l'adempimento di un servizio pubblico strategico come la tutela dell'ambiente, che può essere efficace solo se le azioni intraprese sono supportate da una conoscenza approfondita delle forzanti e dei processi che regolano i sistemi oggetto di tutela e risanamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA

Regione Lombardia, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, codice fiscale 80050050154 nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Clima, domiciliato per la carica presso la sede di Regione Lombardia

E

Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria, via O. Rossi, 9 21100 – VA, C.F. n. 03510140126, e qui rappresentata dal Dott. Salvatore Gioia, in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria e di seguito denominata "ATS"

SI CONVIENE E STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità dell'accordo e attività

Regione Lombardia e ATS Insubria (d'ora in avanti "Le parti") riconoscono, nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'interesse comune di realizzare le attività di monitoraggio dello stato del lago di Varese ai fini della balneazione previste all'interno della Macroazione B del

Programma d'Azione dell'AQST lago di Varese, Azione B.1 "Monitoraggio dello stato delle acque del lago e del suo emissario", Attività B.1.4 "Monitoraggio di parametri microbiologici e delle fioriture algali ai fini della balneazione", anche attraverso l'attivazione di borse di studio per l'effettuazione di un monitoraggio di maggior dettaglio durante la stagione balneare.

Art. 2 – Impegni dei soggetti sottoscrittori

Le parti collaboreranno per la realizzazione delle finalità del presente accordo, impegnandosi congiuntamente a realizzare le attività declinate nell'art. 1, mettendo, inoltre, a disposizione le risorse umane interne al proprio ente, le banche dati e la strumentazione informatica e metodologica che, di comune accordo, sarà reputata necessaria.

Regione Lombardia coordinerà le attività, organizzerà i lavori nel rispetto delle tempistiche impostate all'interno del Programma d'Azione, convocherà le riunioni tecniche per valutare gli avanzamenti delle attività. Inoltre, in qualità di coordinatrice della Segreteria Tecnica e del Collegio di Vigilanza, riporterà a ATS Insubria le istanze scaturite dai due organi e proporrà le eventuali modifiche e integrazioni dell'accordo in essere.

ATS Insubria svilupperà le attività di monitoraggio previste nell'attività B.1.4, attraverso proprio personale e dotazioni strumentali. ATS, si impegna anche ad attivare borse di studio e a fornire al personale individuato l'eventuale formazione nonché la dotazione tecnologica (computer portatile, stampante, linea telefonica, rete internet) necessari per il corretto svolgimento dell'attività prevista dalla borsa di studio. ATS si impegna inoltre ad espletare ogni necessario adempimento in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, verso i borsisti individuati.

Per l'esecuzione di quanto indicato al precedente art. 1 Regione Lombardia, prevede l'impegno del personale della Direzione Generale Ambiente e Clima e ATS Insubria prevede l'impegno del proprio personale sia amministrativo che tecnico e di personale specializzato individuato, nel caso, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 3 - Responsabilità dell'accordo

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo è assicurata da un Responsabile e da un Referente tecnico per ciascuna Parte:

- per Regione Lombardia, il responsabile è individuato nel Dirigente della U.O. Economia circolare e tutela delle risorse naturali della Direzione Generale Ambiente e Clima, e il referente tecnico nel Dr. Daniele Magni;
- per ATS Insubria il responsabile è individuato nel Dott. Giuseppe Catanoso, e i referenti scientifici nella Dott.ssa Elena Tettamanzi e nell'Ing. Luca Bombelli.

Art. 4 – Risorse finanziarie e modalità di erogazione

L'accordo prevede un importo complessivo delle risorse per l'attuazione delle attività pari a 41.100 € di cui 24.000 € a carico di Regione Lombardia e 17.100 € per spese di personale interno a carico di ATS.

Regione Lombardia procederà al rimborso di quota parte delle spese sostenute da ATS, nel triennio 2024-2026, per la realizzazione delle attività del presente accordo, fino ad un massimo di 24.000 € (8.000 € nel 2024, 8.000 € nel 2025 e 8.000 € nel 2026), previa

presentazione di richiesta di contributo e relazione da sottoporre al responsabile dell'accordo di parte regionale, così come individuato al precedente art. 3, secondo le seguenti scadenze:

- 50% dell'importo del primo anno, a titolo di anticipazione, da erogarsi entro un mese dalla stipula dell'accordo;
- 50% dell'importo del primo anno, da erogarsi, entro 60 gg, previa istruttoria, dopo la consegna di una relazione delle attività svolte entro il mese di dicembre 2024;
- 50% dell'importo del secondo anno, da erogarsi a titolo di anticipazione entro il mese di marzo 2025;
- 50% dell'importo del terzo anno, da erogarsi, entro 60 gg, previa istruttoria, dopo la consegna di relazione delle attività svolte entro il mese di dicembre 2025;
- 50% dell'importo del secondo anno, da erogarsi a titolo di anticipazione entro il mese di marzo 2026;
- 50% dell'importo del terzo anno, da erogarsi, entro 60 gg, previa istruttoria, dopo la consegna relazione delle attività svolte entro il mese di dicembre 2026 comprensiva della rendicontazione delle spese sostenute;

Lo stesso contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.

Per l'esecuzione di quanto indicato al precedente art. 1 ATS, prevede l'impegno del proprio personale sia amministrativo che tecnico e di personale specializzato individuato, nel caso, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. L'importo stimato per i costi di personale interno non costituisce emolumento aggiuntivo per lo stesso personale.

Non configurandosi nessun pagamento a titolo di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente atto, nella prospettiva di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un mero rimborso delle spese sostenute e, come tale, escluso dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Lo stesso contributo, soggetto a rendicontazione, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 5 – Modifica, durata e recesso

Il presente accordo ha validità tra le parti dalla data di sottoscrizione e sino alla fine del 2026.

Sulla base delle assunzioni del Collegio di Vigilanza dell'AQST "Salvaguardia e risanamento del lago di Varese" e delle modifiche al Programma d'Azione, il presente accordo potrà essere oggetto di modifica e integrazione delle attività ivi previste e dei relativi importi finanziari. Tali modifiche dovranno essere approvate con le stesse modalità utilizzate per l'approvazione del presente accordo. In caso di rimodulazione degli importi tra le voci di attività previste dall'accordo, ad invarianza del quadro finanziario complessivo, tali rimodulazioni saranno approvate con scambio di comunicazioni da parte dei responsabili dell'accordo di cui all'art. 3.

L'accordo potrà essere oggetto di proroga, previo accordo tra le parti (responsabili dell'accordo di cui all'art. 3) e sulla base di adeguate motivazioni, per il tempo

strettamente necessario alla conclusione delle attività e comunque non superiore a un anno, fermo restando le pattuizioni assunte.

Alla scadenza del presente accordo, e dell'eventuale proroga, sulla base delle ulteriori attività previste all'Interno del programma d'Azione dell'AQST, sopra richiamato, le parti potranno proseguire la collaborazione, in presenza di specifica e reciproca disponibilità di bilancio, individuando ulteriori attività, che saranno declinate in un apposito atto integrativo, da approvarsi con le stesse modalità utilizzate per l'approvazione del presente accordo.

In ogni caso le parti potranno recedere dal presente accordo per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni, per gravi motivi in qualunque momento.

Nel caso di recesso della Regione, questa rimborserà a ATS le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base all'accordo, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

Nel caso di recesso da parte di ATS questa renderà le spese sostenute per le attività svolte e restituirà alla Regione eventuali somme percepite e non rendicontate.

Articolo 6 -Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

I risultati dell'attività di collaborazione del presente atto sono di proprietà comune di tutte le parti contraenti che li potranno sfruttare secondo modalità da definire di comune accordo.

Articolo 7 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali

Le parti s'impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti il presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.

Ciascun soggetto si impegna, nel caso di trattamento di dati personali, a trattarli secondo le previsioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art. 8 - Modifiche dell'accordo

Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto dalle parti interessate (soggetti responsabili di cui all'art. 3), costituendone atto aggiuntivo.

Art. 9 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non previsto nel presente accordo, si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Art. 10 - Definizione delle controversie

Regione Lombardia e ATS Insubria si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione del presente accordo.

A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento della stessa.

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente

Per Regione Lombardia

Il Direttore generale della Direzione Generale Ambiente e Clima
Dott. Dario Fossati

Per ATS Insubria

Il Direttore
Dr. Salvatore Gioia